



**COMUNE DI CERVETERI**  
Provincia di Roma

Ordinanza N° 25

del 28/04/2009

**Il Sindaco**

**Richiamata la propria ordinanza n. 24 del 06/08/2008 ed, in particolare, che:**

- l'approvvigionamento di acqua potabile del Comprensorio di Campo di Mare è gestito dalla società Ostilia S.r.l., secondo quanto stabilito nella convenzione rep. n. 27935 del 04/01/1991, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 05/08/1991 e garantito in parte mediante attingimento da un pozzo di proprietà della Soc. Ostilia, distribuito attraverso le condotte di proprietà Ferrovie dello Stato – SpA, ed in parte mediante approvvigionamento dalle reti comunali di Ladispoli e Cerveteri;
- la convenzione suddetta prevede tra l'altro che *"...omissis... la manutenzione di tutte le menzionate opere resta a carico della Soc. Ostilia Srl, dei suoi aventi causa e degli utenti che ne usufruiscono, sui quali ricade l'obbligo di conservarle in buono stato ed idonee all'uso;"*
- le opere di urbanizzazione del predetto comprensorio sono in carico alla Società Ostilia;
- stando a numerose segnalazioni pervenute direttamente da cittadini e ripetute notizie di stampa, il flusso idrico non viene regolarmente erogato e a volte completamente interrotto per diverse ore;
- la carenza nella erogazione dell'acqua si evidenzia maggiormente nei fine settimana del periodo estivo, con precarietà delle condizioni igienico sanitarie e gravi disagi della popolazione residente;

**Rilevato che:**

- l'Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso iniziative finalizzate a contenere l'incremento dei consumi idrici che si registra nel periodo estivo, richiedendo, tra l'altro, al gestore del Servizio idrico di porre in essere gli opportuni accorgimenti atti a garantire l'erogazione idrica per uso umano in proporzione al numero di utenti sul territorio;
- la Soc. Ostilia non risulta abbia posto in atto provvedimenti finalizzati quantomeno a contenere i disagi per la popolazione di Campo di Mare, limitandosi a ridurre o bloccare l'erogazione all'utenza, agendo sulle pompe di uscita dei serbatoi di accumulo;

VISTE le vigenti Ordinanze, finalizzate ad evitare l'uso improprio ed indiscriminato dell'acqua potabile da parte dei cittadini, soprattutto nel periodo estivo:

- a) del Commissario Straordinario n. 87/98 del 23/07/1998, con la quale è stato disposto il divieto di uso dell'acqua potabile, su tutto il territorio comunale, per usi diversi da quelli destinati all'alimentazione e all'igiene;
- b) di questa autorità n. 47 del 21/06/2007 che ha posto, con decorrenza immediata ed a pena di decadenza delle rispettive concessioni, assoluto divieto di usare l'acqua potabile proveniente dai civici acquedotti per irrigazione, innaffiamento, lavaggi in genere e comunque per usi diversi da quelli strettamente necessari per l'alimentazione e l'igiene, nell'intero comprensorio di Campo di Mare;

**Ritenuto**

- dover migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione attivate, mediante specifica ordinanza Sindacale con la quale ridurre i disagi connessi alla carenza già accertata dell'acqua potabile nel Comprensorio di Campo di Mare e ripristinare idonee condizioni igienico sanitarie;

**Verificata** la sussistenza delle condizioni che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

Con i poteri di cui all'articolo 54, comma 2, del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

Con decorrenza immediata e sino al termine dell'emergenza;

**ORDINA**

1. alla Società OSTILIA S.r.l. con sede in Roma viale Parioli n° 50:

- a) la immediata messa in atto di ogni utile iniziativa finalizzata a eliminare o, quantomeno, a ridurre il disservizio ed il disagio degli utenti e dei cittadini ed in particolare incrementare l'emungimento della sorgente, ove tecnicamente possibile, con contestuale verifica ed eliminazione delle perdite della rete idrica;
- b) di provvedere con immediatezza al trasporto di acqua potabile con apposite autobotti abilitate; a tal fine è autorizzato il prelievo dalla bocca di erogazione comunale sita presso l'autoparco di via Settevene Palo per il ricarica dei propri serbatoi, dandone contestuale avviso all'Amministrazione comunale.

Ove perduri l'inerzia, trascorsi giorni tre dalla pubblicazione della presente senza che nessuna iniziativa sia stata messa in atto, si provvederà in danno della Società OSTILIA S.r.l. sostituendosi alla stessa provvedendo al ricarica dei serbatoi.

2. all'Ente gestore degli acquedotti comunali Acea ATO 2 S.p.A.:

- a) incrementare la fornitura di acqua alla Soc. Ostilia nella quantità massima consentita dalla rete idrica esistente, con oneri economici ed amministrativi a carico della Soc. Ostilia;

**DISPONE**

- che la presente ordinanza venga notificata alla soc. Ostilia S.r.l. ed all'Ente gestore Acea ATO 2 S.p.A.
- che della presente ordinanza venga data la massima diffusione mediante affissione sugli appositi spazi previsti sul territorio comunale, presso la sede comunale, gli Uffici comunali, il sito internet comunale e la Delegazione Comunale in Loc. Cerenova;
- l'invio della presente ordinanza al Servizio Patrimonio ed Economato per la stampa di idoneo numero di manifesti da affiggere sul territorio, al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune, all'Ufficio Messaggi Comunali per l'affissione all'Albo Pretorio, alla Stazione Carabinieri Loc. Campo di Mare e al Comando di Polizia Locale, incaricati della verifica dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.



**Il Sindaco  
Gino Ciogli**